Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° ROMA - Sabato, 22 ottobre 1927 - ANNO V Numero 245

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2190.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1657.

Contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, in base alle scuole classificate esistenti al 1° aprile 1925 nei Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 99. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — PROVINCIA DI CATANZARO			
1	Acquaro	5	400	2,000
2	Albi	5	»	2,000
3	Amaroni	2	»	800
4	Amato	3	»	1,200
5	Andali	3	»	1,200
6	Arena	5	»	2,000
7	Argusto	2	»	800
8	Badolato	7	»	2,800
9	Belcastro	2	»	800
10	Belvedere Spinello	3	»	1,200
11	Borgia	7	»	2,800
12	Briatico	8	»	3,200
13	Brognaturo	2	»	800
14	Caccuri	5	»	2,000
15	Capistrano	2	»	800
16	Caraffa	2	»	800
17	Cardinale	4	»	1,600
18	Carfizzi	3	»	1,200
19	Carlopoli	6	»	2,400
20	Casabona	5	»	2,000
21	Casino	6	»	2,400
22	Cenadi	2	»	800
23	Centrache	2	»	800
24	Cerenzia	2	»	800
25	Cerva	2	»	800
26	Cessaniti	5	»	2,000
27	Chiaravalle Centrale	11	»	4,400
28	Cicala	2	»	800
29	Cirò	16	»	6,400
30	Conflenti	9	»	3,600
31	Cortale	5	»	2,000
32	Cotrone	29	»	11,600
33	Cotronei	4	»	1,600
34	Cropani	6	»	2,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
35	Crucoli	6	400	2,400
36	Curinga	10	»	4,000
37	Cutro	11	»	4,400
38	Dasà	4	»	1,600
39	Davoli	6	»	2,400
40	Decollatura	11	»	4,400
41	Dinami	5	»	2,000
42	Drapia	8	»	3,200
43	Fabrizia	9	»	3,600
44	Falerno	7	»	2,800
45	Feroleto Antico	6	»	2,400
46	Filadelfia	12	»	4,800
47	Filandari	4	»	1,600
48	Filogaso	2	»	800
49	Fossato Serralta	3	»	1,200
50	Francavilla Angitola	4	»	1,600
51	Francica	2	»	800
52	Gagliato	3	»	1,200
53	Gasperina	4	»	1,600
54	Gerocarne	5	»	2,000
55	Gimigliano	10	»	4,000
56	Girifalco	7	»	2,800
57	Gizzeria	6	»	2,400
58	Guardavalle	9	»	3,600
59	Isca sul Jonio	5	»	2,000
60	Isola Capo Rizzuto	3	»	1,200
61	Jacurso	2	»	800
62	Jonadi	3	»	1,200
63	Joppolo	6	»	2,400
64	Limbadi	8	»	3,200
65	Magisano	5	»	2,000
66	Maida	8	»	3,200
67	Maierato	4	»	1,600
68	Marcedusa	2	»	800
69	Marcellinara	4	»	1,600
70	Martirano	5	»	2,000
71	Melissa	6	»	2,400
72	Mesoraca	5	»	2,000
73	Miglierina	4	»	1,600
74	Mileto	12	»	4,800
75	Mongiana	3	»	1,200
76	Montauro	4	»	1,600
77	Monteleone	31	»	12,400
78	Montepaone	3	»	1,200
79	Monterosso Calabro	5	400	2,000
80	Motta Santa Lucia	3	»	1,200
81	Nardo di Pace	5	»	2,000
82	Nicastro	43	»	17,200
83	Nicotera	16	»	6,400
84	Nocera Terinese	4	»	1,600
85	Olivadi	2	»	800
86	Palermiti	3	»	1,200
87	Pallagorio	4	»	1,600
88	Parghelia	4	»	1,600
89	Pentone	5	»	2,000
90	Petilia Policastro	13	»	5,200
91	Petrizzi	3	»	1,200
92	Petronà	6	»	2,400
93	Pianopoli	4	»	1,600
94	Piscopio	2	»	800
95	Pizzo	13	»	5,200
96	Pizzoni	3	»	1,200
97	Platania	6	»	2,400
98	Polia	4	»	1,600
99	Ricadi	11	»	4,400
100	Roccabernarda	3	»	1,200
101	Rocca di Neto	4	»	1,600
102	Rombiolo	6	»	2,400
103	Sambiase	22	»	8,800
104	San Calogero	4	»	1,600
105	San Costantino	3	»	1,200
106	San Floro	2	»	800
107	San Gregorio d'Ippona	5	»	2,000
108	San Mango d'Aquino	4	»	1,600
109	San Mauro Marchesato	4	»	1,600
110	San Nicola da Crissa	4	»	1,600
111	San Nicola dell'Alto	5	»	2,000
112	San Pietro a Maida	3	»	1,200
113	San Pietro Apostolo	4	»	1,600
114	San Sostene	2	»	800
115	Santa Caterina del Jonio	4	»	1,600
116	Sant'Andrea Apostolo	8	»	3,200
117	Santa Severina	6	»	2,400
118	Sant'Onofrio	5	»	2,000
119	San Vito Jonio	4	»	1,600
120	Satriano	5	»	2,000
121	Savelli	9	»	3,600
122	Scandale	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
123	Sellia	4	400	1,600
124	Serra San Bruno	14	»	5,600
125	Serrastretta	12	»	4,800
126	Sersale	6	»	2,400
127	Settingiano	3	»	1,200
128	Simbario	3	»	1,200
129	Simeri Crichi	4	»	1,600
130	Sorbo S. Basile	2	»	800
131	Sorianello	2	»	800
132	Soriano Calabro	7	»	2,800
133	Soverato	5	»	2,800
134	Soveria Mannelli	7	»	2,800
135	Soveria Simeri	2	»	800
136	Spadola	1	»	400
137	Spilinga	7	»	2,800
138	Squillace	5	»	2,700
139	Staletti	3	»	1,200
140	Stefanaconi	3	»	1,200
141	Strongoli	6	»	2,400
142	Taverna	7	»	2,800
143	Tiriolo	8	»	3,200
144	Torre di Ruggiero	4	»	1,600
145	Tropea	14	»	5,600
146	Umbriatico	2	»	800
147	Vallefiorita	3	»	1,200
148	Vallelonga	3	»	1,200
149	Vazzano	2	»	800
150	Verzino	4	»	1,600
151	Zaccanopoli	4	»	1,600
152	Zagarise	2	»	800
153	Zambrone	4	»	1,600
154	Zungri	2	»	800
	Totali per la provincia di Catanzaro	892		356,800

II. — PROVINCIA DI COSENZA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquaformosa	3	400	1,200
2	Acquappesa	6	»	2,400
3	Acri	21	»	8,400
4	Aiello in Calabria	11	»	4,400
5	Aieta	9	»	3,600
6	Albidona	2	400	800
7	Alessandria del Carretto	2	»	800
8	Altilia	3	»	1,200
9	Altomonte	6	»	2,400
10	Amantea	17	»	6,800
11	Amendolara	6	»	2,400
12	Aprigliano	16	»	6,400
13	Belmonte Calabro	13	»	5,200
14	Belsito	4	»	1,600
15	Belvedere Marittimo	16	»	6,400
16	Bianchi	5	»	2,000
17	Bisignano	11	»	4,400
18	Bocchigliero	5	»	2,000
19	Bonifati	12	»	4,800
20	Buonvicino	6	»	2,400
21	Calopezzati	4	»	1,600
22	Caloveto	3	»	1,200
23	Campana	4	»	1,600
24	Canna	3	»	1,200
25	Cariati	9	»	3,600
26	Carolei	11	»	4,400
27	Carpanzano	4	»	1 600
28	Casole Bruzio	4	»	1,600
29	Cassano all'Ionio	21	»	8,400
30	Castiglione Cosentino	3	»	1,200
31	Castrolibero	6	»	2,400
32	Castroregio	2	»	800
33	Celico	8	»	3,200
34	Cellara	3	»	1,200
35	Cerchiara	6	»	2,400
36	Cerisano	8	»	3,200
37	Cervicati	3	»	1,200
38	Cerzeto	5	»	2,000
39	Cetraro	22	»	8,800
40	Civita	6	»	2,400
41	Cleto	6	»	2,400
42	Colosimi	6	»	2,400
43	Corigliano Calabro	27	»	10,800
44	Cropalati	2	»	800
45	Crosia	3	»	1,200
46	Diamante	8	»	3,200
47	Dipignano	10	»	4,000
48	Domanico	4	»	1,600
49	Fagnano Castello	13	»	5,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
50	Falconara Albanese	4	400	1,600
51	Figline Vegliaturo	4	»	1,600
52	Firmo	5	»	2,000
53	Fiumefreddo Bruzio	9	»	3,600
54	Francavilla Marittima	5	»	2,000
55	Frascineto	5	»	2,000
56	Fuscaldo	22	»	8,800
57	Grimaldi	7	»	2,800
58	Grisolia Cipollina	4	»	1,600
59	Guardia Piemontese	3	»	1,200
60	Lago	12	»	4,800
61	Laino Borgo	8	»	3,200
62	Laino Castello	3	»	1,200
63	Lappano	4	»	1,600
64	Lattarico	6	»	2,400
65	Longobardi	6	»	2,400
66	Longobucco	13	»	5,200
67	Lungro	10	»	4,000
68	Luzzi	12	»	4,800
69	Maierà	3	»	1,200
70	Malito	5	»	2,000
71	Malvito	3	»	1,200
72	Mandatoriccio	5	»	2,000
73	Mangone	5	»	2,000
74	Marano Marchesato	5	»	2,000
75	Marano Principato	4	»	1,600
76	Marzi	4	»	1,600
77	Mendicino	8	»	3,200
78	Mongrassano	7	»	2,800
79	Montalto Uffugo	20	»	8,000
80	Montegiordano	7	»	2,800
81	Morano Calabro	16	»	6,400
82	Mormanno	11	»	4,400
83	Mottafollone	2	»	800
84	Nocara	2	»	800
85	Oriolo	10	»	4,000
86	Orsomarso	4	»	1,600
87	Paludi	3	»	1,200
88	Panettieri	2	»	800
89	Papasidero	5	»	2,000
90	Parenti	6	»	2,400
91	Paterno Calabro	5	»	2,000
92	Pedace	9	»	3,600
93	Pedivigliano	5	»	2,000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
94	Piane Crati	4	400	1,600
95	Pietrafitta	4	»	1,600
96	Pietrapaola	2	»	800
97	Plataci	2	»	800
98	Rende	17	»	6,800
99	Rocca Imperiale	7	»	2,800
100	Rogiano Gravina	11	»	4,400
101	Rogliano	17	»	6,800
102	Rose	7	»	2,800
103	Roseto Capo Spulico	6	»	2,400
104	Rota Greca	5	»	2,000
105	Rovito	8	»	3,200
106	San Basile	4	»	1,600
107	San Benedetto Ullano	8	»	3,200
108	San Cosmo Albanese	2	»	800
109	San Demetrio Corone	10	»	4,000
110	San Donato Ninea	7	»	2,800
111	San Fili	13	»	5,200
112	Sangineto	4	»	1,600
113	San Giorgio Albanese	2	»	800
114	San Giovanni in Fiore	24	»	9,600
115	San Lorenzo Bellizzi	3	»	1,200
116	San Lorenzo del Vallo	3	»	1,200
117	San Lucido	12	»	4,800
118	San Marco Argentano	21	»	8,400
119	San Martino di Finita	5	»	2,000
120	San Nicola Arcella	2	»	800
121	San Pietro in Amantea	5	»	2,000
122	San Pietro in Guarano	14	»	5,600
123	San Sosti	7	»	2,800
124	Santa Caterina Albanese	4	»	1,600
125	Santa Domenica Talao	4	»	1,600
126	Sant'Agata d'Esaro	8	»	3,200
127	Santa Sofia d'Epiro	4	»	1,600
128	Santo Stefano di Rogliano	3	»	1,200
129	San Vincenzo La Costa	6	»	2,400
130	Saracena	7	»	2,800
131	Scala Coeli	3	»	1,200
132	Scalea	6	»	2,400
133	Scigliano	10	»	4,000
134	Serra d'Aiello	2	»	800
135	Serra Pedace	6	»	2,400
136	Spezzano Albanese	8	»	3,200
137	Spezzano Grande	8	»	3,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
138	Spezzano Piccolo	6	400	2,400
139	Tarsia	4	»	1,600
140	Terranova di Sibari	7	»	2,800
141	Terrati	2	»	800
142	Terravecchia	3	»	1,200
143	Torano Castello	8	»	3,200
144	Tortora	4	»	1,600
145	Trebisacce	7	»	2,800
146	Trenta	6	»	2,400
147	Vaccarizzo Albanese	2	»	800
148	Verbicaro	6	»	2,400
149	Villapiana	3	»	1,200
150	Zumpano	5	»	2,000
	Totali per la provincia di Cosenza	1,064		425,600

III. — PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Africo	3	400	1,200
2	Agnana Calabra	2	»	800
3	Anoia	4	»	1,600
4	Antonimina	3	»	1,200
5	Ardore	12	»	4,800
6	Bagaladi	4	»	1,600
7	Bagnara	17	»	6,800
8	Benestare	3	»	1,200
9	Bianco	7	»	2,800
10	Bivongi	5	»	2,000
11	Bova Marina	7	»	2,800
12	Bova (Superiore)	5	»	2,000
13	Bovalino	12	»	4,800
14	Brancaleone	6	»	2,400
15	Bruzzano Zeffirio	3	»	1,200
16	Calanna	6	»	2,400
17	Camini	2	»	800
18	Campo Calabro	6	»	2,400
19	Candidoni	2	»	800
20	Cannitello	5	»	2,000
21	Canolo	3	»	1,200
22	Caraffa del Bianco	4	»	1,600
23	Cardeto	4	»	1,600
24	Careri	4	400	1,600
25	Caridà	2	»	800
26	Casignana	2	»	800
27	Cataforio	5	»	2,000
28	Catona	8	»	3,200
29	Caulonia	16	»	6,400
30	Ciminà	4	»	1,600
31	Cinquefrondi	7	»	2,800
32	Cittanova	18	»	7,200
33	Condofuri	5	»	2,000
34	Cosoleto	6	»	2,400
35	Delianova	11	»	4,400
36	Feroleto della Chiesa	3	»	1,200
37	Ferruzzano	3	»	1,200
38	Fiumara	4	»	1,600
39	Galatro	4	»	1,600
40	Gallico	11	»	4,400
41	Gallina	16	»	6,400
42	Gerace Marina	14	»	5,600
43	Gerace Superiore	10	»	4,000
44	Giffone	4	»	1,600
45	Gioia Tauro	14	»	5,600
46	Gioiosa Jonica	22	»	8,800
47	Grotteria	9	»	3,600
48	Jatrinoli	7	»	2,800
49	Laganadi	3	»	1,200
50	Laureana di Borello	11	»	4,400
51	Mammola	13	»	5,200
52	Maropati	4	»	1,600
53	Martone	3	»	1,200
54	Melicuccà	5	»	2,000
55	Melito Porto Salvo	15	»	6,000
56	Molochio	5	»	2,000
57	Monasterace	3	»	1,200
58	Montebello Jonico	12	»	4,800
59	Motta S. Giovanni	10	»	4,000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
60	Oppido Mamertina	13	400	5,200
61	Palizzi	8	»	3,200
62	Pazzano	4	»	1,600
63	Pellaro	17	»	6,800
64	Placanica	4	»	1,600
65	Platì	8	»	3,200
66	Podargoni	3	»	1,200
67	Polistena	13	»	5,200
68	Portigliola	4	»	1,600
69	Radicena	10	»	4,000
70	Riace	4	»	1,600
71	Rizziconi	6	»	2,400
72	Roccaforte del Greco	3	»	1,200
73	Roccella Jonica	17	»	6,800
74	Roghudi	2	»	800
75	Rosalì	4	»	1,600
76	Rosarno	14	»	5,600
77	Salice Calabro	2	»	800
78	Sambatello	4	»	1,600
79	Samo	2	»	800
80	San Giorgio Morgeto	6	»	2,400
81	San Giovanni di Gerace	4	»	1,600
82	San Lorenzo	12	»	4,800
83	San Luca	2	»	800
84	San Pierfedele	1	»	400
85	San Procopio	3	»	1,200
86	San Roberto	5	»	2,000
87	Santa Cristina d'Aspromonte	3	»	1,200
88	Sant'Agata di Bianco	2	»	800
89	Sant'Alessio in Aspromonte	2	»	800
90	Sant'Eufemia d'Aspromonte	10	»	4,000
91	Sant'Ilario del Jonio	4	»	1,600
92	Santo Stefano in Aspromonte	7	»	2,800
93	Scido	4	»	1,600
94	Scilla	15	»	6,000
95	Seminara	8	»	3,200
96	Serrata	2	400	800
97	Siderno Marina	22	»	8,800
98	Sinopoli	7	»	2,800
99	Staiti	3	»	1,200
100	Stignano	3	»	1,200
101	Stilo	5	»	2,000
102	Terranova Sappo Minulio	2	»	800
103	Tresilico	3	»	1,200
104	Varapodio	5	»	2,000
105	Villa San Giovanni	14	»	5,600
106	Villa San Giuseppe	3	»	1,200
	Totali per la provincia di Reggio Calabria	717		286,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2191.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1927, n. 1899.

Estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Maria dell'isola Salina (Eolie), colpiti dal terremoto del 17 agosto 1926, dei benefici di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive disposizioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 2;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di provvedere alla emanazione delle provvidenze per riparare i danni causati dal terremoto delle Isole Eolie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni dei fabbricati urbani, rustici e industriali danneggiati o distrutti dal terremoto del 17 agosto 1926 nei comuni di Malfa, Leni e Santa Maria nell'isola Salina delle Eolie, sono concessi i benefici che sotto qualsiasi forma lo Stato ha accordato ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, secondo quanto è stabilito nel testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive disposizioni.

Art. 2.

Ai fini dell'applicabilità dei benefici concessi col precitato testo unico e riguardanti la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione delle chiese parrocchiali ed edifici adibiti a pubblici uffici, i Comuni di cui all'art. 1 si intendono inclusi nella tabella n. 1 allegata al testo unico surricordato, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno 1927.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande all'Intendenza di finanza è fissato al 31 marzo 1928 e, in ogni caso, la documentazione dovrà essere completata entro il 30 settembre 1928.

Alla stessa data è fissato il termine per domande di sussidi e mutui di favore riguardanti riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di chiese e edifici adibiti a pubblici uffici.

Art. 4.

Con successivo decreto, a cura del Ministro per le finanze, verrà determinato l'ammontare complessivo e la ripartizione nei vari esercizi finanziari delle somme necessarie per far fronte alle spese, da parte dello Stato, per i contributi sotto qualsiasi forma erogati ai danneggiati dal terremoto del 17 agosto 1926, nonchè alla estensione, a favore dei predetti, delle agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli 409 e seguenti del testo unico più volte citato.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2192.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1913.

Approvazione di una convenzione tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo d'aviazione in località Gardolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto legislativo 8 aprile 1923, n. 820;

Visto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3269;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di costituire un aeroporto militare a Gardolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione militare in località Gardolo (Trento).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 131. — SIROVICH.

Convenzione tra l'Amministrazione aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione in località Gardolo (presso Trento) di un campo di aviazione militare da essere usufruito anche dall'aviazione civile.

L'anno 1927 (Anno V) addì 23 del mese di maggio, in Padova.

Si premette:

Che l'Amministrazione dell'aeronautica militare ha determinato di addivenire alla definitiva formazione e sistemazione dell'attuale Campo di aviazione di Gardolo (Trento) a scopo prettamente militare;

Che l'attuale Campo è in fatto, e da tempo, in possesso temporaneo dell'Amministrazione aeronautica in base a regolare contratto di affitto dei terreni che lo costituiscono col proprietario signor Zelger Giovanni di Trento;

Che la stessa Amministrazione aeronautica, deciso di prendere permanente possesso dei detti terreni per lo scopo sopra indicato, emanò il R. decreto in data 20 maggio 1925, n. 1078 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1925, n. 155), col quale venne dichiarato di pubblica utilità il detto campo agli effetti espropriativi, fissandovi il termine di un anno dalla sua data per svolgere le debite procedure richieste dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni;

Che il comune di Trento ha interesse che un Campo di aviazione militare venga stabilmente costituito nel suo territorio per avere la possibilità di fruire eventualmente per scalo della istituenda linea aerea civile Roma-Monaco di Baviera;

Che la finalità desiderata dal municipio di Trento può trovare pratica applicazione nella progettata sistemazione del Campo d'aviazione « Gardolo » in quanto tale finalità non ostacoli menomamente i servizi aerei militari;

Tra l'Amministrazione della Regia aeronautica rappresentata dal capitano del Genio aeronautico signor ing. Savini cav. Rodolfo, capo della sezione del Genio aeronautico di Padova, ed il comune di Trento, rappresentato dal suo podestà on. Gianferrari ing. comm. Prospero, si è di comune accordo convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione della Regia aeronautica, volendo dare definitivo assetto al Campo d'aviazione di « Gardolo » (Trento), provvederà in applicazione dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla rinnovazione del Regio decreto di dichiarazione di pubblica utilità del 26 maggio 1925, numero 1078.

Art. 2.

Il comune di Trento a sua volta assume l'obbligo di svolgere, a sua cura e spese, tutte le procedure di legge per la espropriazione dei terreni costituenti il Campo di Gardolo, in confronto del proprietario dei terreni signor Zelger Giovanni, col quale regolerà direttamente, consensualmente o giudizialmente, l'indennità di espropriazione dei terreni medesimi, sollevando l'Amministrazione aeronautica da qualsiasi responsabilità circa eventuali divergenze che potessero nascere in conseguenza di tale regolazione col detto proprietario ed assumendo gli eventuali oneri che potessero a qualsivoglia titolo essere imputati all'Amministrazione aeronautica.

Art. 3.

A complemento delle pratiche espropriative di cui al precedente art. 2, il municipio di Trento provvederà pure, a suo tempo, a tutte quelle altre procedure per la voltura e trascrizione a favore del Demanio militare aeronautico dei terreni espropriati.

Art. 4.

Il comune di Trento si assume anche l'obbligo di eseguire entro il 31 luglio 1927 tutti quei lavori che si renderanno necessari per lo spianamento ed adattamento dei terreni espropriati a campo di aviazione o scalo aereo.

Tali lavori saranno determinati di comune accordo tra le parti contraenti e saranno collaudati da una Commissione composta da un rappresentante dell'Amministrazione aeronautica, da uno della sezione del Genio aeronautico di Padova e dal comandante dell'aeroporto di Boscomantico.

Qualora il risultato di tale collaudo non fosse soddisfacente, sarà dato tempo al comune di Trento fino al 31 agosto 1927 di ultimare i lavori secondo le prescrizioni della Commissione di collaudo.

Trascorso tale termine infruttuosamente, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione a spese del comune di Trento, a carico del quale graverà una multa di L. 100 (cento) per ogni giorno di ritardo dal 31 agosto 1927 in poi.

Art. 5.

Come corrispettivo degli impegni assunti dal municipio di Trento, sia per l'espropriazione dei terreni che pei lavori di sistemazione del Campo (art. 4), l'Amministrazione aeronautica corrisponderà al comune di Trento per una volta tanto la somma a corpo di L. 875,000 dopo l'approvazione definitiva della presente convenzione a norma di legge e dopo l'avvenuto collaudo di cui al precedente art. 4.

Tale somma verrà pagata con mandato diretto tratto sulla sezione di tesoreria di Trento intestato a favore del tesoriere di quel Comune e su quietanza staccata dall'apposito bollettario firmata da esso tesoriere e vistata dal podestà di Trento.

Art. 6.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Amministrazione aeronautica è esente dalla tassa di registro e bollo.

Art. 7.

La presente convenzione sarà impegnativa per il comune di Trento dopo l'approvazione della competente autorità tutoria, e per l'Amministrazione aeronautica dopo la prescritta approvazione e la susseguente registrazione da parte della Corte dei conti.

p. *L'Amministrazione aeronautica*:
Ing. R. SAVINI.

Il podestà di Trento:
GIANFERRARI.

Per copia conforme:

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
BALBO.

Numero di pubblicazione 2193.

REGIO DECRETO 23 luglio 1927, n. 1918.

Approvazione dello statuto per la costituzione del Consorzio fra le provincie e i comuni di Pisa e Livorno per costruzione ed esercizio di linee ferroviarie e tramviarie nel comune interesse dei rispettivi territori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 27 ottobre 1926 e 26 gennaio 1927 dell'Amministrazione provinciale di Pisa e le deliberazioni 27 ottobre 1926 e 21 gennaio 1927 dell'Amministrazione del comune di Pisa nonchè le deliberazioni 29 ottobre 1926 e 21 gennaio 1927 della Deputazione provinciale di Livorno, 27 ottobre 1926 e 22 gennaio 1927 dell'Amministrazione del comune di Livorno con le quali fu promossa la costituzione di un Consorzio fra le anzidette Amministrazioni provinciali e comunali allo scopo:

a) di ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio delle linee ferro-tramviarie necessarie allo sviluppo ed al perfezionamento delle comunicazioni fra Pisa e Livorno ed alla eventuale costruzione di altre linee di comunicazioni interessanti le due Provincie, di disciplinare la concessione delle aree stradali occorrenti all'impianto delle linee stesse, di chiedere sovvenzioni governative ed ogni possibile facilitazione, di procedere a subconcessioni ed in genere di esercitare cumulativamente tutti i diritti e le facoltà consentite dal testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;

b) di procedere eventualmente a speciali convenzioni con lo Stato per l'assunzione della manutenzione e sistemazione della grande arteria stradale ordinaria di comunicazione fra Livorno e Pisa, nonchè per la concessione del suolo stradale;

Visto lo statuto del Consorzio, proposto dai delegati rappresentanti le Amministrazioni suddette nell'adunanza 3 novembre 1926 e approvato dalle Amministrazioni stesse con le citate deliberazioni 26 gennaio 1927 dell'Amministrazione provinciale di Pisa, 21 stesso mese del comune di Pisa, 21 gennaio 1927 della Deputazione provinciale di Livorno e 22 gennaio 1927 del comune di Livorno;

Vista la deliberazione 12 luglio 1927 dei rappresentanti del Consorzio con la quale il proposto schema di statuto è stato modificato in conformità dei suggerimenti dati dal Consiglio di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Consorzio fra le Amministrazioni delle provincie ed i comuni di Pisa e di Livorno avente lo scopo indicato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto statuto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 135. — SIROVICH.

Statuto del Consorzio per le ferro-tramvie elettriche fra Pisa e Livorno ed altre eventuali comunicazioni interessanti le due provincie di Pisa e di Livorno (approvato dai rappresentanti degli enti interessati nella seduta del 3 novembre 1926 e modificato nell'adunanza del 12 luglio 1927).

Art. 1.

In virtù delle deliberazioni della Commissione Reale amministratrice della provincia di Pisa; della Deputazione provinciale di Livorno coi poteri del Consiglio; della Giunta municipale di Pisa coi poteri del Consiglio; della Giunta municipale di Livorno coi poteri del Consiglio; e ai sensi degli articoli 10, 252 e 271 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie, tramvie ed automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè a norma dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, si è costituito un Consorzio fra le amministrazioni provinciali e comunali di Pisa e di Livorno, nell'interesse delle comunicazioni fra le due Provincie.

Sono riservate agli enti interessati le facoltà di cui nel testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 2.

Il Consorzio così costituito ha lo scopo:

a) di ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio delle linee ferro-tramviarie necessarie allo sviluppo ed al perfezionamento delle comunicazioni fra Pisa e Livorno ed alla costruzione di eventuali altre linee di comunicazione interessanti le due Provincie; di disciplinare la concessione delle aree stradali occorrenti all'impianto di esse linee in base ai progetti tecnici da approvarsi dall'assemblea del Consorzio; di chiedere al Regio Governo i relativi sussidi ed altre possibili facilitazioni per l'impianto e l'esercizio di tali linee; di subconcedere, eventualmente, previo assenso del Governo, le concessioni a società o ad altri enti stabilendone le condizioni, e in genere esercitare cumulativamente tutti i diritti e le facoltà consentite dal citato testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, e dal regolamento 17 giugno 1900, come pure dalle disposizioni della legge organica sui lavori pubblici in quanto applicabili;

b) di ottenere eventualmente speciali convenzioni con lo Stato per l'assunzione della manutenzione e sistemazione della grande arteria stradale ordinaria di comunicazione fra Livorno e Pisa, nonchè per la concessione del suolo stradale dallo Stato, quale ente proprietario di tale arteria, per l'impianto delle linee di comunicazione.

Art. 3.

Il Consorzio durerà fino alla scadenza originaria della concessione od alla scadenza prorogata od anticipata di es-

sa quando sia una sola; nel caso invece di più concessioni la durata del Consorzio rimarrà stabilita nello stesso modo con riferimento alla scadenza più remota.

La sua sede è stabilita in Pisa.

Art. 4.

Le quote di concorso di ciascun ente saranno volta per volta determinate dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le singole concessioni, su proposta dell'assemblea consorziale.

Il riparto delle spese e degli utili eventuali viene fatto dall'assemblea consorziale in proporzione delle quote di concorso.

Art. 5.

Il numero dei rappresentanti di ciascun ente è stabilito come appresso:

Provincia di Pisa . . . . . N. 3
Provincia di Livorno . . . . » 3
Comune di Pisa . . . . » 3
Comune di Livorno . . . . » 3

Essi saranno eletti dalle rispettive Amministrazioni consorziate.

Art. 6.

I rappresentanti di cui all'articolo precedente resteranno in carica per quattro anni e potranno essere rieletti.

Non intervenendo, senza giustificato motivo, a quattro adunanze consecutive, il rappresentante decadrà dal mandato.

In caso di decadenza, dimissione o morte del rappresentante, l'ente che lo elesse procederà alla surroga di esso; il nuovo eletto rimane in carica quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Art. 7.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea generale dei rappresentanti;

b) un Comitato eletto dall'assemblea dei rappresentanti nel proprio seno, in modo che tutti gli enti suddetti vi siano rappresentati;

c) il presidente, il quale viene eletto dall'assemblea generale dei rappresentanti fuori del proprio seno.

Le funzioni di presidente e di rappresentante di un ente sono incompatibili.

Art. 8.

Il Comitato di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è composto di cinque membri di cui uno è il presidente del Consorzio, che è anche presidente del Comitato.

Art. 9.

L'assemblea viene convocata in adunanza ordinaria una volta all'anno, in primavera, con invito personale ai rappresentanti degli enti interessati, mediante lettera raccomandata per la posta, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per le adunanze.

L'assemblea sarà convocata in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando tre membri del Comitato o quattro dell'assemblea stessa lo richiedano al presidente anche in via d'urgenza, con la riduzione del termine per l'invito a ventiquattro ore.

Art. 10.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci; funzionerà da segretario il membro più giovane.

Essa sarà legale nella prima convocazione quando siano presenti almeno una metà più uno dei suoi rappresentanti; nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore ad un terzo dei suoi rappresentanti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti e, quando non concernano le persone, a voti palesi.

Le deliberazioni stesse dovranno, ove occorra, essere sottoposte all'approvazione a sensi di legge.

Gli atti da stipularsi verranno registrati ed iscritti in repertorio proprio.

Art. 11.

Le attribuzioni dell'assemblea sono quelle inerenti agli scopi pei quali il Consorzio è costituito e che non siano di competenza del Comitato esecutivo, di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

Il Comitato ha l'ordinaria amministrazione del Consorzio: si riunisce ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno o su richiesta di due suoi membri.

Esso:

a) cura l'esecuzione dei contratti approvati dall'assemblea e stipulati dal presidente;

b) vigila alla esatta osservanza dei contratti di concessione;

c) prepara i progetti di bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno;

d) promuove e provoca dalle autorità politiche, amministrative e giudiziarie i provvedimenti che si rendessero necessari nell'interesse del Consorzio;

e) cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

Art. 13.

Le deliberazioni del Comitato si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Art. 14.

Il presidente:

a) rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi ed ha la sua rappresentanza in giudizio;

b) convoca l'assemblea del Consorzio ed il Comitato;

c) firma i contratti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

Art. 15.

Salvo il disposto dell'art. 6, i membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Si applicano ad essi le stesse norme dell'art. 6 che riflettono le surrogazioni.

Art. 16.

Le prestazioni dei rappresentanti, anche se membri del Comitato, sono gratuite, salvo rimborso delle spese forzose ed il diritto di libera percorrenza sulle linee.

Art. 17.

Alle spese del Consorzio si provvederà dagli enti interessati in proporzione della quota di concorso di cui all'art. 4.

Art. 18.

In quanto non sia col presente statuto diversamente disposto, si osserveranno le norme sancite nel testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie e tramvie e negli articoli 10 e seguenti del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 2194.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1920.
Nuova denominazione della Scuola controaerei del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Scuola controarei, di cui all'art. 1, lett. *n*), del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895, assume la denominazione di « Scuola di tiro di artiglieria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2195.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1901.
Variazioni alla classificazione di taluni Comuni agli effetti del dazio di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato *A* al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati: di II classe i comuni di Cava dei Tirreni, Milazzo e Varese; di III classe i comuni di Filadelfia, Locorotondo, Paceco e San Vito al Tagliamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2196.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1904.
Delimitazione territoriale fra i comuni di Teglio ed Aprica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta la legge 20 dicembre 1923, n. 2793, con cui la frazione Aprica è stata separata dal comune di Teglio e costituita in Comune autonomo;
Veduto il progetto di delimitazione territoriale fra i comuni di Teglio ed Aprica, predisposto, d'incarico del prefetto di Sondrio, dal dott. Gino Nucci e vistato in data 30 aprile 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Sondrio;
In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini fra i comuni di Teglio ed Aprica sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata in data 30 aprile 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Sondrio.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Sondrio è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale fra i due Comuni suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2197.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1914.

Riconoscimento del Consorzio generale di bonifica e di irrigazione in sinistra del Tevere, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 9 ottobre 1925, con la quale il presidente del Consorzio generale di bonifica ed irrigazione in sinistra del Tevere, con sede in Roma, debitamente autorizzato con deliberazione dell'assemblea, chiede che al Consorzio sia concessa la facoltà di esigere i contributi consorziali con le forme e i privilegi di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio, redatto dal notaio Urbani l'8 luglio 1925, e trascritto all'ufficio delle ipoteche di Roma il 18 agosto 1925, al reg. gen. d'ordine vol. 766, n. 16851, e reg. di form. n. 11455, del quale fa parte lo statuto consorziale;

Vista la modifica apportata allo statuto con deliberazione dell'assemblea generale del 25 giugno 1927;

Vista la dichiarazione del presidente del Consorzio, dalla quale risulta che i documenti catastali, compilati a norma del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, furono pubblicati ai sensi del citato regolamento, e che contro di essi furono presentati tre reclami;

Visti i reclami presentati dall'Amministrazione del patrimonio privato di S. M. il Re e del demanio nazionale Beni della Corona, dall'amministrazione del principe Fabrizio Colonna, e dall'avv. Filippo Pediconi, tendenti ad ottenere rettifiche al comprensorio consorziale;

Vista la deliberazione 23 febbraio 1927 della Deputazione consorziale, con la quale il Consorzio si impegna, in sede di redazione del piano definitivo delle terre irrigande, che avrà luogo dopo la concessione della derivazione, di tenere presenti i motivi esposti dai ricorrenti;

Visto l'elenco dei proprietari consorziati;

Vista la planimetria del comprensorio consorziato;

Visti gli articoli 11 e seguenti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' riconosciuto, agli effetti degli articoli 11 e seguenti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio generale di bonifica e di irrigazione in sinistra del Tevere, con sede in Roma, costituito con atto per notar Urbani dell'8 luglio 1925, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Roma il 18 agosto 1925 al reg. gen. d'ordine vol. 766, n. 16851, e reg. di form. 11455, sulla base dello statuto, incluso nel citato atto Urbani e modificato con deliberazione dell'assemblea generale del 25 giugno 1927; dell'elenco dei proprietari consorziati; e della planimetria del comprensorio consorziato, allegati al presente decreto, e visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2198.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1908.

Aggregazione dei comuni di Mentoulles e Usseaux al comune di Fenestrelle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mentoulles e Usseaux sono aggregati al comune di Fenestrelle.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2199.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1900.

Concorso governativo per integrazione di deficienze di bilancio a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia.

N. 1900. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1917 al 1924, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 15 luglio 1906, n. 383.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1927 - *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1927.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Vista la proposta del prefetto di Perugia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, è sciolta.

La temporanea gestione dell'Opera pia medesima è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, all'on. prof. Luigi Simonetta, senatore del Regno, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli dell'assistenza pubblica.

Il cav. Alfredo Persi è nominato sub-commissario presso la stessa Opera pia con l'incarico di coadiuvare il commissario e di sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento.

Il prefetto di Perugia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1927.

Autorizzazione ad esercitare l'esercizio della assicurazione e riassicurazione alla « Società italiana di assicurazione credito » con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società italiana di assicurazione credito, anonima con sede in Roma e direzione in Milano, allo scopo di conseguire l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione della solvibilità del debitore;

Considerato che la Società è legalmente costituita e che ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 33 del citato decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Decreta:

La « Società italiana di assicurazione credito », anonima con sede in Roma e direzione in Milano, è autorizzata all'esercizio della assicurazione e della riassicurazione della solvibilità del debitore.

Roma, addì 3 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita nominativa pubblicato nei seguenti numeri della *Gazzetta Ufficiale*: 9 marzo 1927, n. 56 (1ª pubblicazione), 10 maggio 1927, n. 108 (2ª pubblicazione) e 9 luglio 1927, n. 157 (3ª pubblicazione), la 12ª intestazione che dice: « cons. 3.50 % - 202858 - per l'usufrutto: Scaglia Amalia fu Paolo in Bagnasco; per la proprietà: Alberti di Pessinetto Elisa, ecc. » la rendita deve essere di L. 969.50 anzichè di L. 969 come è stato pubblicato.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 16 settembre 1927, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari Caverni Giuseppe e Diana Bernardo, rispettivamente residenti nei comuni di Iesi (distretto notarile di Ancona) e Aversa (distretto notarile di Napoli) sono stati dispensati dall'ufficio, per limite di età, il primo con decorrenza dal giorno 14 ottobre 1927 ed il secondo dal 28 detto mese ed anno, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 24 al 30 ottobre 1927 è stata fissata in L. 353, rappresentanti 100 dazio nominale e 253 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 21 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.84	Belgrado	32.27
Svizzera	352.93	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.12	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.365	Norvegia	4.82
Spagna	314.75	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.542	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.91
Praga	54.23	Rendita 3,50 %	71.05
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	64.75
Peso argentino Oro	17.715	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.95
New York	18.294	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.305	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.70
Oro	352.99		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 12).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	328521	450 —	Billò Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Turco *Lucia* ved. Billò dom. a Frabosa Sottana (Cuneo); con usufrutto a Turco *Lucia* fu Domenico, ved. Billò.	Intestata come contro, sotto la p. p. della madre Turco *Maria Lucia* o *Lucia* fu Domenico, ved. Billò, dom. come contro, con usufrutto a Turco *Maria Lucia* o *Lucia* fu Domenico, ved. Billò.
3.50 %	476598	115.50	Morici Margherita fu *Francesco Paolo*, nubile, dom. a Partinico (Palermo); con usufrutto a Lodato Francesca fu Salvatore ved. di Morici *Francesco Paolo*.	Morici Margherita fu *Giovan Battista-Francesco-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre *Lodato Francesca*, ved. *Morici*, dom. a Partinico, con usufrutto a Lodato Francesca fu Salvatore, ved. di Morici *Giovan Battista-Francesco-Paolo*.
»	248611	350 —	Canale *Linda* fu Sebastiano Netro, moglie di Dall'Orso Enrico fu Sebastiano, dom. a Sampierdarena (Genova).	Canale *Maria-Nicoletta-Linda* fu Sebastiano Netro, moglie, ecc., come contro.
»	245316	189 —	Canale *Linda* fu Sebastiano Netro, moglie di Dall'Orso *Matteo-Enrico* fu Sebastiano dom. in Sampierdarena (Genova), vincolata.	Canale *Maria-Nicoletta-Linda* fu Sebastiano Netro, moglie di Dall'Orso *Enrico-Matteo* fu Sebastiano dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	275	Cap. 8,500 —	*Sponza* Evelina fu Federico moglie di Recchi Angelo, vincolata.	*Spongia* Evelina fu Federico, moglie di Recchi Angelo, vincolata.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	166	» 1,000 —	Cima Giuseppe fu Camillo, con vincolo d'usufrutto vit. a Ricci *Luigia* fu Giovanni Battista ved. di Carbone Giovanni.	Cima Giuseppe fu Camillo, con vincolo d'usufrutto vit. a Ricci *Maria Luisa*, ecc., come contro.
Id.	163	» 1,000 —	Carbone Gian Battista fu Giovanni, con vincolo d'usufrutto a Ricci *Luisa* fu Giovanni Battista, ved. di Carbone Giovanni.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id.	162	» 1,000 —	Carbone Giuseppina, ecc. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id.	164	» 1,000 —	Carbone Francesca fu Giovanni, moglie di Celesia Ernesto con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id. 2ª serie	1059	» 1,000 —	Carbone Massimo fu Giovanni, con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id. 4ª serie	165	» 1,000 —	Carbone Gian Paolo fu Giovanni, con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Cons. 5 %	397862	250 —	Perino *Francesco* fu *Michele*, dom. a Torino.	Perino *Francesco Giuseppe* fu *Domenico-Michele*, dom. a Torino.
3.50 %	351828	24.50	Ferrero *Domenico*, Guglielmo e Giacomo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Denasio Caterina fu Giacomo, ved. Ferrero, dom. a Carmagnola (Torino) con usufrutto a Denasio Caterina fu Giacomo, ved. di Ferrero Giovanni, dom. a Carmagnola (Torino).	Ferrero *Domenica*, Guglielmo e Giacomo fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
»	351827	80.50	Intestata come la precedente, libera da usufrutto.	Intestata come la precedente, libera da usufrutto.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » » » » »	311194 311195 325779 330783 332658 342497 368325	380 — 205 — 80 — 25 — 110 — 55 — 255 —	Palermo *Emmanuela* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Brunini Marietta fu Clemente, ved. di Palermo Pietro, dom. a Maida (Catanzaro).	Palermo *Francesca-Concetta-Emanuela* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
3.50 %	748964	21 —	Armand *Angelica-Filomena* di Giuseppe, nubile, dom. in Aosta (Torino).	Armand *Eufrosina-Filomena-Angelica* di Giuseppe, nubile, dom. in Aosta (Torino).
»	748965	10.50	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Cons. 5 %	80021	150 —	*Fiorano* Vincenzo fu Rocco, dom. a New-York.	*Floriani* Vincenzo fu Rocco, dom. a New-York.
»	343521	500 —	Maffia Pasquale fu Gaetano, dom. in Orsara di Puglia (Avellino).	Maffia Pasquale fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre *Trombetti Maria Luisa*, ved. di *Maffia Gaetano*, dom. come contro.
»	279769	75 —	Giana *Luigi* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quarona (Novara).	Giana *Giuseppe-Luigi* di Alessandro, minore, ecc., come contro.
3.50 % » » » » » »	816937 816938 816939 816940 816941 816942 816943	700 — 700 — 700 — 700 — 700 — 700 — 700 —	Daniele Maria Annunziata Id. Maria Santa Id. Maria Romilda Id. Maria Carmela Id. Giovanni Id. Pasquale Id. Flora fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *di Lorenzo Santamaria* ved. Daniele, dom. a Salerno.	Daniele Maria Annunziata Id. Maria Santa Id. Maria Romilda Id. Maria Carmela Id. Giovanni Id. Pasquale Id. Flora fu Antonio minori sotto la p. p. della madre *Santamaria Maria* di *Lorenzo* ved. Daniele, dom. a Salerno.
Cons. 5 %	288328	50 —	Sottocasa Giacomo fu Giovanni, dom. a Pont Canavese (Torino), con usufrutto a Sottocasa *Giustina* fu Giovanni, nubile dom. a Pont Canavese.	Intestata come contro, con usufrutto a Sottocasa *Catterina-Giustina* fu Giovanni, nubile, dom. come contro.
3.50 %	767437	682.50	Zerli Amalia, Felicina, Rachelina, Achille fu Guido, minori sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerli* Guido, dom. a Saronno (Milano), con usufrutto vit. a Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerli* Guido, dom. a Saronno (Milano).	Zerbi Amalia, Felicina, Rachelina, Achille fu Guido, minori sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerbi* Guido, dom. a Saronno (Milano), con usufrutto vit. a Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerbi* Guido, dom. a Saronno (Milano).
»	767436	854 —	*Zerli* Achille fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerli* Guido, dom. a Saronno (Milano).	*Zerbi* Achille fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerbi* Guido, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° ottobre 1927 - Anno V.

Il direttore generale: A. CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.